
ESTREMI

Autorità: Tribunale Como
Data: 04 marzo 2005
Numero:

CLASSIFICAZIONE

APPALTO TRA PRIVATI - Differenze con il contratto d'opera

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE DISTACCATA DI MENAGGIO

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marco Mancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 177C del ruolo generale contenzioso dell'anno 2001, trattenuta in decisione il 4 marzo 2005, vertente

tra

S. R., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Maggiani, Federico Maggiani e Arianna Bernini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Menaggio (Como), Via Leoni n. 24, giusta procura speciale bilingue in calce dell'atto di citazione

ATTORE

C. & FIGLI snc, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Menaggio (Como), Via Stoppani n. 26, presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Butti, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: contratto di appalto

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti così concludevano:

Per parte attrice: "come da atto di citazione";

Per parte convenuta: "come da comparsa di costituzione e risposta".

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2001, S. R. esponeva che nel settembre 1999 aveva incaricato l'officina "C. & figli snc" di riparare la propria autovettura, gravemente danneggiata a causa di un incidente stradale, per l'importo complessive lire 15.152.676 (come da ricevute fiscali del 29.9.1999); che le riparazioni erano state male eseguite, secondo quanto accertato da periti da essa incaricati, tanto che l'autovettura (tipo Volkswagen Golf) non era più idonea a circolare per i difetti riscontrati e denunciati all'Officina in data 22.11.1999; che aveva subito danni per il fermo della propria autovettura (noleggio di un'auto sostitutiva, cancellazione temporanea dell'autoveicolo dal PRA e locazione di un deposito garage); che erano stati espletati provvedimenti di istruzione preventiva per l'accertamento dei difetti delle lavorazioni sul veicolo.

Tanto premesso, conveniva la società C. & figli snc dinnanzi a questo Tribunale chiedendo in via principale dichiararsi la risoluzione del contratto in oggetto per i gravi vizi delle riparazioni, oltre la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dei vizi.

Si costituiva in giudizio la convenuta che ammetteva di aver eseguito i lavori sul veicolo di proprietà dell'attrice, contestando tuttavia il fondamento della domanda. Eccepeva preliminarmente la decadenza dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione, in quanto la struttura del veicolo non era risultata talmente compromessa da impedire all'auto di circolare, e della conseguente domanda di risarcimento dei danni perché non riconducibili agli inadempimenti contestati.

Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2003. Disposta la rimessione della causa in istruttoria per acquisire il fascicolo originale dell'accertamento tecnico preventivo ed espletare CTU, richiamato a chiarimenti il consulente e sentite personalmente le parti, all'udienza del 4 marzo 2005, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione con rinuncia ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è inammissibile e, pertanto, deve essere rigettata.

La fattispecie di qua va inquadrata nell'istituto del contratto d'opera, regolato dagli artt. 2222 e seguenti del c.c., trattandosi di lavori per la riparazione di un'autovettura commissionati dalla attrice alla impresa convenuta F.lli C. e realizzati da quest'ultima con

lavoro prevalentemente proprio.

In particolare, l'art. 2222 c.c. dispone che "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

Dalla lettura della norma emerge chiaramente l'affinità del contratto d'opera con il contratto di appalto, essendo entrambi tipiche obbligazioni di risultato aventi ad oggetto un **facere**, più precisamente un **facere cum effectu**. La differenza fondamentale sta nel fatto che mentre il primo presuppone il carattere personale della prestazione, il secondo implica un'organizzazione imprenditoriale e dunque l'utilizzazione del lavoro altrui. In altri termini, l'appalto è tipico dell'impresa medio-alta, mentre il contratto d'opera è tipico della piccola impresa o dell'artigianato (es: pittore, falegname, orafo, carrozziere).

Invero per consolidata giurisprudenza la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano (v. C.C. n. 5451/99 e C.C. n. 7307/01).

Nella fattispecie il contratto posto in essere dalle parti configura un contratto d'opera e non un appalto.

Dalla istruttoria esperita è emerso che la F.Ili C. è un'impresa a gestione prevalentemente familiare in cui prevale l'opera del titolare coadiuvato dalla moglie (preposta alla contabilità) e dai suoi due figli (collaboratori in officina), rispetto al personale dipendente composto all'epoca dei fatti da due operai (cfr. dichiarazioni parte Liborio C., verbale udienza 15.2.2005, dichiarazioni teste I. M. G., verbale udienza 22.11.2002).

Pertanto, l'opera, oggetto del contratto stipulato, è il prodotto dell'attività personale del legale rappresentante della F.Ili C. e della sua famiglia (moglie e due figli) ove la specifica attività manuale di artigiano del C. e della sua famiglia assumeva un valore primario rispetto alla organizzazione degli altri fattori produttivi (due dipendenti).

L'imprenditore artigiano, come è riconosciuto dalla dottrina, si differenzia dagli altri imprenditori perché è personalmente apportatore di lavoro esecutivo proprio, e svolge una funzione di guida, di assistenza continua nei confronti di coloro che lavorano con lui, con la conseguenza che i poteri di direzione ed organizzativi sono da lui esercitati in funzione del lavoro manuale dallo stesso svolto, lavoro che, sia come apporto materiale, che come insegnamento e guida per i collaboratori è il perno sul quale si regge l'impresa artigianale.

Ciò posto, la questione da affrontare è la tempestività della denuncia dei vizi, avendo il convenuto eccepito la decadenza nella memoria di costituzione e risposta ribadendola nelle conclusioni e a verbale d'udienza del 15.2.2003 (seppur dando all'eccezione di merito una veste giuridica diversa in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto emersa a seguito delle dichiarazioni della parte convenuta).

Il termine di decadenza dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera è quello di cui all'art. 2226 c.c. in virtù del quale, per i vizi occulti (e tali devono ritenersi i difetti in esame, non conosciuti né riconoscibili dal committente al momento del ritiro dell'autoveicolo se non avvalendosi di esperti) il termine per la denuncia è di otto giorni dalla scoperta (o da quando si è consolidata una situazione tale da far ritenere al committente che il difetto o il vizio costituiscono delle anomalie dell'opera riferibili al prestatore d'opera).

Dagli atti e dalle testimonianze assunte risulta che i vizi e i difetti delle riparazioni sono stati riscontrati dal committente solo in data 8 novembre 1999, a seguito degli accertamenti eseguiti dai propri periti (cfr. doc. 5), e poi contestati all'appaltatore sia verbalmente in data 22 novembre 1999, a mezzo di un interprete di lingua italo - tedesca (cfr. dichiarazioni teste Giuso, verbale prova delegata 23 gennaio 2003, e teste I. M. G., verbale udienza 22.11.2002) sia per iscritto con successiva lettera datata 6 dicembre 1999 (cfr. raccomandata A/R in data 22 dicembre 1999).

Ritiene pertanto il Tribunale che la denuncia sia intempestiva in quanto intervenuta (in data 22 novembre 1999) oltre il termine di otto giorni dalla scoperta degli stessi (8 novembre 1999).

Pertanto, deve accogliersi l'eccezione di decadenza ex art 2226 c.c. formulata dalla convenuta F.Ili C., con conseguente rigetto della domanda attrice.

Sussistono giusti motivi (stante l'esito dell'accertamento tecnico preventivo che aveva individuato l'esistenza di vizi e difetti nelle opere) per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio ivi comprese quelle di ctu.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Menaggio, definitivamente pronunciando sulle domande promosse da S. R. con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2001 nei confronti della società C. e figli snc, in persona del legale rappresentante p.t. nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) respinge la domanda;
 - 2) dichiara interamente compensate le spese di giudizio, ivi comprese quelle di ctu;
- Così deciso in Menaggio il 4 marzo 2005

Tribunale Como, 04 marzo 2005,

Utente: Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna